



STATUTO DEL CONSORZIO CINECA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio Interuniversitario CINECA, di seguito denominato Consorzio, è stato costituito per iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione ed in forza della Convenzione sottoscritta, in data 14 luglio 1967, dai Rettori, pro tempore, delle Università di Bologna, Firenze, Padova e dal Rettore dell'Istituto Universitario di Economia e Commercio e di Lingue e Letterature Straniere di Venezia, ai sensi degli articoli 60 e 61 del RD 31 Agosto 1933, n°1592.
2. Nell'esclusivo interesse degli Enti consorziati ed in esecuzione o comunque in conformità alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti da tali Enti, il Consorzio rappresenta lo strumento organizzativo specializzato, appositamente costituito ed operante per lo svolgimento delle attività, anche con carattere di impresa, indicate nell'art. 3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato MIUR.
3. Il Consorzio non ha scopo di lucro.
4. Il Consorzio opera assumendo esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.

ARTICOLO 2 - ENTI CONSORZIATI

1. Fanno parte del Consorzio:
 - a) gli Enti universitari che lo hanno promosso in virtù della convenzione di cui all'art. 1) comma 1;
 - b) le altre Università che sono entrate a farne parte successivamente quali risultano dalle delibere assunte dai competenti organi del Consorzio;
 - c) ogni altra Università interessata previa approvazione della richiesta di partecipazione da parte del Consiglio Consortile che fissa il relativo contributo di ammissione;
 - d) il MIUR che ne ha promosso la costituzione ai sensi dell'art. 1.
2. Possono altresì aderire al Consorzio gli Enti di Ricerca Nazionali riconosciuti ai sensi dell'art. 8 della legge n.168 del 9.5.89, previa approvazione del Consiglio Consortile della richiesta di adesione ed il versamento del contributo di ammissione così come determinato dal medesimo Consiglio Consortile.
3. Possono altresì aderire al Consorzio gli Enti Pubblici di Ricerca di interesse Nazionale, previa approvazione da parte del Consiglio Consortile, ivi compreso il Rappresentante



del MIUR, della richiesta di adesione ed il versamento del contributo di ammissione così come determinato dal Consiglio Consortile.

ARTICOLO 3 - SCOPI

1. Gli Enti consorziati realizzano a mezzo del Consorzio loro compiti di produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e di trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l'eccellenza del sistema nazionale dell'istruzione superiore e della ricerca. A tale fine, il Consorzio persegue i seguenti scopi nei confronti sia degli Enti consorziati sia dei terzi, ma sempre nell'interesse degli Enti consorziati:
 - a) promuovere l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e privata, e delle sue applicazioni;
 - b) garantire i servizi del calcolo scientifico ad alte prestazioni al sistema nazionale della ricerca anche applicata, pubblica e privata;
 - c) favorire il trasferimento tecnologico al pubblico nel campo dell'informatica, anche promuovendo la costituzione di nuove iniziative produttive e favorendo le iniziative delle Università e degli Enti di ricerca consorziati;
 - d) gestire un centro che, con proprie strutture o con collegamenti opportuni, assicuri servizi informatici gestionali e di elaborazione a tutti i consorziati, con priorità al MIUR e alle Università;
 - e) consentire l'utilizzo delle risorse e dei servizi anche ad altri Enti Pubblici e Privati sulla base di apposite convenzioni o contratti;
 - f) elaborare, predisporre e gestire, nell'interesse del sistema nazionale dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e senza oneri aggiuntivi, fatto salvo il contributo previsto nell'art. 16, comma 1, lettera b), appositi sistemi informatici;
 - g) realizzare una rete di collegamento a banda larga che faciliti l'utilizzo delle disponibilità del Centro da parte dei Consorziati e dei Ministeri interessati con diramazioni dai punti di collegamento principali a rilevanti centri locali di utenza;
 - h) sviluppare ricerche per l'utilizzo più efficace delle potenzialità disponibili.
2. In riferimento alle materie di cui ai commi precedenti, Il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva.
3. Per conseguire i propri fini istituzionali il Consorzio, nei limiti consentiti dall'ordinamento, può acquisire partecipazioni in società di capitali o altri consorzi ovvero demandare a soggetti terzi l'esercizio di parte delle attività affidategli pur mantenendone la titolarità nei confronti dei committenti.
4. Le prestazioni rese dal Consorzio nei confronti di soggetti diversi dagli Enti consorziati devono presentare i caratteri indicati nei commi precedenti e sono individuate attraverso apposite distinte evidenze contabili. Sono consentite attività



ulteriori, sempre nelle materie di cui al precedente comma 1, purché con carattere di marginalità, qualora funzionali al miglior perseguimento degli scopi consortili.

ARTICOLO 4 - DURATA

1. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo disdetta da parte di almeno i due terzi degli Enti universitari che lo hanno promosso e di almeno i due terzi delle altre Università ed Enti Consorziati.
2. Ogni Consorziato può recedere previa comunicazione al Presidente del Consorzio almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.

ARTICOLO 5 - SEDE

1. Il Consorzio ha sede legale in Casalecchio di Reno (Bologna).
2. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Bologna.

ARTICOLO 6 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- a) Il Consiglio Consortile;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei revisori dei conti;
- f) l'Organismo di Vigilanza.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO CONSORTILE

1. Il Consiglio Consortile, nella propria qualità di organo che esercita le funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi consortili, anche ai fini del controllo analogo congiunto, è composto :
 - a) dai Rettori delle Università consorziate, o loro delegati,
 - b) da un rappresentante del MIUR,
 - c) dai Presidenti degli Enti di ricerca consorziati di cui ai commi 2 e 3 dell'art.2, o loro delegati,



tutti membri designati in rappresentanza stabile degli interessi istituzionali degli Enti consorziati e per la manifestazione della loro volontà.

2. Alle sedute del Consiglio Consortile partecipa il Direttore con voto consultivo.
3. I membri delegati del Consiglio Consortile durano in carica tre anni e possono essere confermati. I mandati scadono con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza.
4. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Consortile.
5. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti; nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), d), e), f), h) ed l) sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Consortile, ivi compreso il rappresentante del MIUR.
6. Il Consiglio Consortile è convocato ordinariamente almeno tre volte l'anno, nonché ogni volta il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

ARTICOLO 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO CONSORTILE

1. Il Consiglio Consortile:
 - a) elegge il Presidente e il Vice Presidente ;
 - b) elegge nel suo seno il Consiglio di Amministrazione;
 - c) elegge al suo interno una Consulta con il compito di istruire i propri atti e le proprie delibere, con particolare attenzione a quanto necessario per il controllo analogo. La Consulta svolgerà anche la funzione di consulenza tecnica del Consiglio Consortile secondo le modalità previste;
 - d) nomina il Direttore su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i bilanci del Consorzio con le annesse relazioni;
 - f) stabilisce, valuta ed approva annualmente la programmazione delle attività richieste al Consorzio dagli Enti consorziati e gli altri incarichi demandati al Consorzio stesso;
 - g) delibera in merito alla gestione straordinaria della vita consortile;



- h) approva i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento degli organi e dei servizi;
- i) fissa i contributi di ammissione dei nuovi consorziati e le tariffe d'uso;
- j) delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente;
- k) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi e di quanto stabilito al punto (f), disponendo al riguardo di poteri di controllo, di ispezione e di accesso agli atti e alle informazioni.
- l) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio a maggioranza di due terzi dei membri componenti, ivi compreso il rappresentante del MIUR.

2. I procedimenti di elezioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1) sono disciplinati con regolamento.

ARTICOLO 9 - CONSULTA DEL CONSIGLIO CONSORTILE

1. La Consulta del Consiglio Consortile è competente per l'istruttoria degli atti e delle delibere del Consiglio Consortile, con particolare riferimento ai servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti consorziati, ai bilanci e alla programmazione annuale e triennale, come predisposti dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Consulta è composta:
 - a) da Sette membri eletti dal Consiglio Consortile tra i suoi componenti garantendo adeguata rappresentatività;
 - b) dal Presidente, dal Vice Presidente, dal rappresentante del MIUR e dal Direttore.
3. la Consulta si avvale di due Panel Tecnici permanenti (Direttori generali; Direttori Sistemi informativi) e di Panel temporanei su specifiche tematiche, per lo svolgimento delle proprie attività.
4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con apposito Regolamento Consortile.

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Consortile tra i suoi componenti.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente il Consorzio, a tutti gli effetti;
- b) convoca il Consiglio Consortile, lo presiede e ne dirige i lavori;



- c) convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e ne dirige i lavori;
 - d) vigila sulla attuazione delle delibere assunte dal Consiglio Consortile e dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) esercita ogni altra attribuzione a lui assegnata o dalle norme di legge o dal Consiglio Consortile;
 - f) adotta provvedimenti d'urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile.
2. Il Consiglio Consortile elegge, nel suo seno, un Vice Presidente che esercita le funzioni di Presidente nei casi di suo impedimento o assenza.
 3. Presidente e Vice Presidente restano in carica per un triennio e possono essere confermati consecutivamente nella carica per una sola volta. I mandati scadono con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza e sono prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a) il Presidente, che lo presiede;
 - b) il Vice Presidente;
 - c) due componenti del Consiglio Consortile, dallo stesso eletti;
 - d) il rappresentante del MIUR, in seno al Consiglio stesso.
2. Il Direttore partecipa al Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, e ne svolge le funzioni di Segretario.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno due componenti.
6. Al Consiglio di Amministrazione, spettano tutte le competenze di ordinaria amministrazione per la realizzazione degli obiettivi fissati in sede di programmazione dal Consiglio Consortile.



7. Il Consiglio di Amministrazione propone al Consiglio Consortile i bilanci per l'approvazione e i documenti di programmazione annuale e triennale.
8. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio e possono essere confermati nella carica consecutivamente per una sola volta. I mandati scadono con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza e sono prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE DEL CINECA

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per un triennio solare e può essere confermato.
2. Il Consiglio Consortile provvede alla eventuale conferma almeno un anno prima della scadenza, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore ha il compito di direzione e vigilanza di ogni attività del Consorzio; svolge le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione; cura l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione; ha facoltà di delegare il controllo di particolari attività tecniche o amministrative secondo il Regolamento del Consorzio stesso, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione che si esprimerà in merito; predispone le proposte di Bilancio in conformità alle linee guida ed alle strategie espresse dal Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Consortile.

ARTICOLO 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un Presidente, due membri effettivi ed un supplente, nominati dal Consiglio Consortile su proposta del Presidente: almeno uno dei componenti effettivi del Collegio deve essere scelto tra i dirigenti del MIUR. I componenti del Collegio debbono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
2. Il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica per un quadriennio e possono essere confermati consecutivamente nel ruolo ricoperto per una sola volta. I mandati scadono con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo e sulle sue variazioni ed attesta la corrispondenza dei risultati del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nella stessa relazione il Collegio esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire



una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Al Collegio dei Revisori è affidata la funzione del controllo legale dei conti che potrà essere assegnata anche ad uno solo dei suoi componenti.

ARTICOLO 14 - ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo è un organo collegiale composto di tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente. Il Consiglio Consortile, su proposta del Presidente del Consorzio, provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente. I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi. I componenti dell'Organismo restano in carica per anni tre, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore. L'Organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Cineca allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa del Consorzio, in applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 15 - BILANCI

1. L'esercizio inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 Dicembre dell'anno solare precedente; in difetto, si procede ad una gestione straordinaria per dodicesimi, fino ad un massimo di quattro.
3. Il bilancio preventivo, e la successiva gestione, devono rispondere a criteri di economicità; ferma restando l'unicità della contabilità e del bilancio, attraverso apposite scritture di contabilità analitica ed appositi rapporti periodici è assicurato il rispetto del principio del controllo di gestione.
4. Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.
5. In presenza di speciali circostanze il termine di cui al comma 4 può essere annualmente prorogato per un massimo di due mesi con delibera del Consiglio Consortile, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio sono trasmessi al MIUR e agli altri Enti consorziati.



ARTICOLO 16 - FONDO CONSORTILE, FINANZIAMENTI E RISORSE ECONOMICHE

Le risorse del Consorzio sono costituite:

- a) dai contributi versati dalle singole Università consorziate o dagli enti di cui all'art. 2, comma 2 e 3, all'atto dell'ammissione, che vanno a costituire il fondo consortile;
 - b) dal contributo annuale erogato dal MIUR, correlato alle attività poste in essere dal Consorzio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), b) ed f);
 - c) dai proventi conseguenti agli affidamenti e agli incarichi provenienti dagli Enti consorziate;
 - d) da altri contributi erogati da amministrazioni pubbliche ovvero da Enti pubblici e privati;
 - e) dai proventi conseguenti alle prestazioni effettuate in favore di terzi ai sensi dell'art. 3, comma 4.
2. Le risorse costituenti il fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che per i residui derivanti dal caso di scioglimento del Consorzio.

ARTICOLO 17 - REGOLAMENTI

1. I Regolamenti necessari per l'attuazione del presente statuto e per la gestione delle attività del Consorzio sono emanati dal Consiglio Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18 - MODIFICA DELLO STATUTO

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Consortile a maggioranza di due terzi dei membri componenti, e approvate da almeno i due terzi degli Enti consorziate, ivi compreso il rappresentante del MIUR. Le stesse sono trasmesse al MIUR per gli adempimenti di competenza.

ARTICOLO 19 - SCIoglimento DEL CONSORZIO

1. In caso di scioglimento, le procedure di liquidazione del Consorzio sono affidate ad un Commissario nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



ARTICOLO 20 - SCIoglimento DEGLI ORGANI CONSORTILI

1. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può disporre, anche a tutela degli interessi degli enti consorziati, lo scioglimento degli Organi Consortili del Consorzio, informandone preventivamente gli enti consorziati stessi, quando:
 - a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività del Consorzio;
 - b) il conto economico chiuda con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero siano previste perdite del patrimonio di analoga gravità.
2. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 1, vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione. I commissari straordinari provvedono alla gestione del Consorzio, ad accertare e rimuovere le irregolarità della gestione nonché a promuovere i necessari atti per il ripristino della gestione ordinaria e per il perseguimento dei fini istituzionali.